

ALLEGATO B

Disposizioni in materia di acquisizione di lavori pubblici in circostanze di somma urgenza. Modifiche alla l.r. 38/2007.

Relazione illustrativa

Le modifiche proposte alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 sono sostanzialmente determinate dalla imminente attuazione del passaggio delle funzioni e del personale provinciale alla Regione Toscana, così come previsto dagli articoli 2 e 8 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22.

Tale acquisizione di nuove funzioni determina, da parte della Regione Toscana, la necessità di definire con maggiore puntualità le modalità di acquisizione di lavori pubblici in circostanze di somma urgenza, per assicurare una puntuale ed uniforme applicazione, da parte degli uffici regionali, della normativa nazionale di riferimento, rinvenibile nell'art. 176 del d.p.r. 207/2010.

Con l'inserimento dell'articolo 59 bis nella l.r. 38/2007 si stabilisce, in generale, che il provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 59 [si fa riferimento al decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R "Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 Luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)", come modificato, da ultimo, con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 Luglio 2011, n. 29/R] disciplina le modalità per l'acquisizione di lavori in circostanze di somma urgenza di cui all'art. 176 del d.p.r. 207/2010.

In particolare, si stabilisce:

- sotto la lettera a) del comma unico, che il citato provvedimento di Giunta individua le modalità per la selezione degli operatori economici, anche attraverso la predisposizione di un apposito elenco su base territoriale. L'istituzione di tale elenco, pertanto, è meramente facoltativa; in ogni caso, l'utilizzo dell'eventuale elenco sarà alternativo alle ordinarie modalità di selezione degli operatori economici stabilite dalla normativa nazionale;
- sotto la lettera b) del comma unico, che il provvedimento di Giunta definisce le modalità organizzative delle procedure di somma urgenza (vale a dire, le necessarie fasi procedurali che gli uffici regionali dovranno adempiere per procedere ad un'acquisizione di lavori in somma urgenza e il corretto riparto di competenze tra le varie figure preposte); si statuisce, inoltre, che tale provvedimento definisce le concrete modalità di effettuazione dei controlli: si tratterà di controlli che, data la natura di estrema urgenza dell'affidamento, non potranno che essere successivi.

In considerazione dell'urgenza della legge, connessa anche alla riacquisizione delle funzioni provinciali da parte della Regione, come già detto, è necessario garantirne l'immediata entrata in vigore.